

Condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. a favore di amministrazione rappresentata in giudizio dai suoi funzionari

Trib. Verona, sentenza 7 giugno 2016 (Rel. Massimo Vaccari).

Condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. – Necessità di una condanna della parte soccombente alla rifusione del compenso per l'attività difensiva – Esclusione

Il riconoscimento in favore di amministrazione pubblica vittoriosa in giudizio del solo rimborso delle spese vive e non anche del compenso per l'attività difensiva non osta all'applicazione a favore della stessa del disposto dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. se ricorrono i presupposti di applicazione di tale norma che sono costituiti la soccombenza nel giudizio e l'aver resistito con mala fede o colpa grave.

(Massima a cura di Massimo Vaccari – Riproduzione riservata)

SENTENZA

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione III Civile, Dott. Massimo Vaccari
definitivamente pronunciando nella causa civile di grado promossa con ricorso depositato in data 24 ottobre 2014

da

D. S.;

ATTORE-OPPONENTE

contro

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI A.;

CONVENUTA-OPPOSTA

RAGIONI DELLA DECISIONE

S. D. ha proposto opposizione davanti a questo Tribunale avverso l'ordinanza n. 34 del 24 settembre 2014, con la quale il Dirigente del Servizio Regolazione del mercato gli aveva ingiunto di pagare la somma di euro 10.328,00 a titolo di sanzione per la violazione dell'art.10 della Legge 122/1992.

Il suddetto provvedimento si fondava sul verbale di accertamento e contestazione in data 7 marzo 2014 della Polizia Stradale di Verona, con il quale era stato contestato al D. l'esercizio dell'attività di autoriparazione

senza aver effettuato la prescritta segnalazione dell'inizio di attività alla Camera di Commercio di Verona.

A sostegno della domanda di annullamento e/o revoca dell'ordinanza opposta, il ricorrente ha dedotto che le risultanze esposte nel verbale succitato e nel consequenziale verbale di sequestro amministrativo non erano sufficienti a dimostrare che egli stesse svolgendo l'attività contestatagli che egli, peraltro, aveva cessato dopo aver subito un precedente accertamento per lo stesso fatto ma risalente al 2012.

In via subordinata, l'attore ha lamentato l'eccessività della sanzione comminatagli e ha chiesto che fosse rideterminata nel minimo edittale o in una somma inferiore.

La Camera del Commercio si è costituita a mezzo di propri funzionari e ha resistito alle domande avversarie, assumendone l'infondatezza.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, con conseguente conferma dell'ordinanza di ingiunzione opposta.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, le risultanze riportate nel verbale di sequestro amministrativo in atti inducono a ritenere, seppur in via presuntiva, che il D. abbia commesso l'attività illecita contestatagli.

Sono particolarmente significative in tal senso l'accertata, e incontestata, disponibilità in capo a lui di un'ampia attrezzatura tipica dell'attività di carrozzeria e meglio raffigurata nelle foto allegate ai verbali della polizia stradale, e, ancor di più, la circostanza che presso i locali ove tale attrezzatura è stata rinvenuta si trovasse un'autovettura in fase di riparazione e con parte della carrozzeria smontata.

Giova evidenziare come tale stato di cose risulti incompatibile con l'assunto del ricorrente di aver cessato la propria attività perlomeno dalla fine del 2012 (dalle risultanze del Registro delle Imprese, invero, risulta, peraltro, che l'impresa individuale del D. avesse cessato, almeno formalmente, l'attività di compravendita di auto usate dal 3 maggio 2013 e quella del soccorso stradale dal 31 dicembre 2012). E' appena il caso di aggiungere, poi, che egli non ha fornito prova, necessariamente a mezzo di documentazione a tal fine rilevante, dell'assunto che l'attrezzatura in questione fosse stata venduta coattivamente a terzi.

Da ciò discende che è anche irrilevante anche stabilire se essa sia in tutto o in parte identica a quella oggetto del precedente procedimento, senza contare che l'assunto del ricorrente sul punto è generico dal momento che egli non ha precisato quali degli strumenti rinvenuti in occasione del controllo del 7 marzo 2014 corrispondano a quelli di cui alla precedente verifica.

Proprio la circostanza che il ricorrente ha commesso l'illecito a breve distanza di tempo dal precedente e nonostante il rigetto del ricorso che

aveva proposto avverso l'ordinanza di ingiunzione relativa a quello (cfr sentenza del Giudice di Pace di A.del 4 aprile 2013, sub 6), giustifica l'entità della sanzione comminatagli e il rigetto del motivo di opposizione ad essa relativo.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, alla resistente può riconoscersi solo il rimborso delle spese vive sostenute (spese per estrazione copia atti e produzioni documentali) quantificabili in via presuntiva in euro 50,00 e non anche una somma a titolo di compenso atteso che essa si è difesa in giudizio a mezzo di propri funzionari.

Peraltro, il ricorrente va condannato a corrispondere alla resistente una somma, equitativamente determinata, di euro 5.000,00, pari alla metà di quella oggetto di ingiunzione, ai sensi dell'art. 96, c.3. c.p.c..

A tale conclusione non osta la circostanza che non sia stato riconosciuto alla resistente il rimborso integrale delle spese processuali, atteso che i presupposti per l'applicazione della norma succitata, a prescindere dal formale rinvio all'art. 91 c.p.c. che vi si legge, sono costituiti dalla soccombenza nel giudizio e dall'aver resistito con mala fede o colpa grave, presupposti che si sono entrambi realizzati nel caso di specie.

Con riguardo al secondo di essi è opportuno evidenziare che la circostanza che il ricorrente abbia promosso il presente giudizio nonostante l'esito sfavorevole di quello precedente e nonostante avesse subito la condanna alle spese giudiziali in esso e, per di più, con argomentazioni analoghe a quelle esposte a sostegno del ricorso qui in esame, sono, ad avviso di questo Giudice, indicative della sua tendenza del ricorrente ad assumere iniziative giudiziali avventate.

Peraltro il D. va condannato, come detto, alla rifusione delle spese vive sostenute.

P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta il ricorso di cui in epigrafe e per l'effetto conferma l'ordinanza di ingiunzione opposta.

Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese vive sostenute che liquida nella somma di euro 50,00.

Visto l'art. 96, c.3 c.p.c., condanna l'opponente a corrispondere alla resistente la somma di euro 5.000,00.

A.07/06/2016

il Giudice
Dott. Massimo Vaccari